AGENZIA DELLE DOGANE

Unione doganale

Roma, 20 Luglio 2011

Prot. n. *80888/RU*

Rif:

Allegati: 1

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Dogane
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

e p.c.:

Alla Direzione Centrale Tecnologie per l'Innovazione
SEDE

Alla Direzione Centrale Affari Giuridici e Contenzioso
SEDE

Alla Direzione Centrale Accertamenti e Controlli
SEDE

All'Ufficio Centrale Antifrode
SEDE

OGGETTO: Trattamento tariffario favorevole - Destinazioni particolari – Articoli 21 e 82 del Reg. (CEE) n.2913/1992 ed articoli da 291 a 300 del Reg. (CEE) n.2454/1993.

L'art. 21, paragrafo 1, del Reg. (CEE) n.2913/1992 recante il Codice Doganale Comunitario (CDC) dispone che, subordinatamente all'osservanza di

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e i regimi dei prodotti agricoli
00143 ROMA, Via M. Carucci, 71 – Telefono +39 06 50246556 – Fax +39 06 50245076 - e-mail: dogane.tributi.tariffa@agenziadogane.it

specifiche condizioni, talune merci possono beneficiare di un trattamento tariffario favorevole a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare.

Il paragrafo 2 del suddetto articolo precisa che *per "trattamento tariffario favorevole" si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ..... .*

Sono state segnalate alla scrivente alcune problematiche in relazione alla regolamentazione del trattamento tariffario delle "destinazioni particolari", con particolare riferimento alla prestazione della garanzia nel caso specifico del trasferimento delle merci tra due soggetti titolari di autorizzazione.

A tal fine si forniscono i seguenti chiarimenti.

L'art. 82 del CDC stabilisce, al primo paragrafo, che "*le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. …*" e, al paragrafo 2, aggiunge che a dette merci "*si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 88 e 90*".

Sebbene con riferimento ai regimi sospensivi ed ai regimi doganali economici (per come vengono definiti dal precedente art. 84), l'art. 88 del CDC stabilisce che "*l'autorità doganale può subordinare il vincolo delle merci ….. alla costituzione di un deposito cauzionale a garanzia del pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto a tali merci".*

Dalle norme suddette e dagli articoli da 291 a 300 del Reg. (CEE) n.2454/1993 delle Disposizioni di Attuazione del Codice (DAC), deriva che il trattamento tariffario delle "destinazioni particolari" può essere concesso solo subordinatamente al rilascio di un'autorizzazione scritta e che tra gli elementi richiesti dall'autorità doganale può esserci <u>la prestazione di una garanzia per l'eventuale nascita di un'obbligazione doganale</u>.

A tale proposito l'art. 204, paragrafo 1, del CDC prevede che l'obbligazione doganale sorge in seguito: "*....b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione delle merce a fini particolari, ..."*

Proseguendo nell'analisi delle norme, l'art. 90 del CDC stabilisce che "*i diritti e gli obblighi del titolare di un regime doganale ... possono essere successivamente trasferiti".*

Come chiarito nelle Linee guida (art. 293, paragrafo 1, in GUCE C207 del 31/06/2002), infatti, l'autorizzazione può essere rilasciata non solo ad operatori che assegnano una parte o la totalità delle merci ad una destinazione particolare prevista, ma anche ad operatori che si limitano a trasferire le merci ad altri operatori autorizzati.

A questo proposito, l'art. 296, paragrafo 5, delle DAC dispone che "*al ricevimento delle merci il cessionario diventa titolare degli obblighi previsti nel presente capitolo per quanto riguarda le merci trasferite"*, compreso quello di prestare, se richiesta, una garanzia.

Pertanto, il ricevimento delle merci costituisce per il **cessionario** il momento traslativo della proprietà e la nascita dei diritti e dei doveri previsti dalle disposizioni doganali; corrispondentemente, ai sensi dell'art. 296, paragrafo 6, delle DAC, il **cedente** cessa di avere obblighi, compreso quello di prestare una garanzia, quando:

- *"il cessionario ha ricevuto le merci ed è stato informato che le merci per le quali sono trasferiti gli obblighi sono soggette al controllo doganale delle destinazioni particolari ;*

- *il controllo doganale è stato trasferito all'autorità doganale del cessionario ….."*.

Dal punto di vista doganale, dunque, il trasferimento delle merci comporta anche il trasferimento del controllo da una dogana ad un'altra.

La norma comunitaria in commento disciplina, al paragrafo 2, il trasferimento delle merci tra due titolari di autorizzazione stabiliti in due Stati membri diversi, rimandando alle disposizioni nazionali le modalità per il trasferimento delle stesse tra soggetti autorizzati stabiliti nello stesso Stato membro.

In relazione alle disposizioni nazionali, com'è noto, occorre fare riferimento alla Circolare 6 gennaio 1978, n.91/XIV, ad ogni buon fine allegata in copia, che aveva all'epoca dettato le modalità applicative del Reg.(CEE) n.1535 del 4 luglio 1977.

Detta circolare prevedeva l'obbligo, da parte del cedente, di notificare per iscritto alla Dogana competente, almeno 15 giorni prima, "*la data in cui la merce viene legalmente ceduta, l'indicazione della ditta destinataria, in possesso anch'essa di autorizzazione ….. , nonché del nuovo stabilimento industriale, in*

modo da consentire alla dogana stessa, nel caso di opifici ubicati nell'ambito territoriale di altro ufficio doganale, una tempestiva informazione dell'avvenuta cessione".

Esaminata la problematica, a parere di questa Direzione Centrale, limitatamente alle parti non regolamentate dalla normativa comunitaria, le istruzioni allora dettate dalla citata circolare del 1978 possono essere ritenute ancora valide, seppure con riferimento alle disposizioni oggi vigenti.

Si ritiene tuttavia opportuno fornire al riguardo le seguenti ulteriori precisazioni.

A) <u>Trasferimento di merci sottoposte a vigilanza doganale da un soggetto "cedente" ad un soggetto "cessionario": prestazione della garanzia</u>.

Il trasferimento della proprietà delle merci e, conseguentemente, della relativa vigilanza doganale determina nel soggetto cedente il venir meno dell'obbligo di prestare una garanzia che, su istanza di parte, il competente Ufficio doganale provvede a svincolare dopo aver appurato la conclusione del "regime" attraverso le scritture contabili o altra documentazione comprovante l'effettivo ricevimento delle merci da parte del cessionario.

Nel caso in cui le merci, per sopraggiunti accordi commerciali, non siano state trasferite al cessionario per l'intero quantitativo, permarrà in capo al cedente l'obbligazione doganale per la parte non trasferita, già garantita da quota parte della garanzia prestata.

Il cessionario autorizzato, in capo al quale sono sorti gli stessi diritti e doveri di cui era precedentemente titolare il cedente, è tenuto, a richiesta dell'ufficio doganale, a prestare nei modi di rito una nuova garanzia per l'eventuale nascita di un'obbligazione doganale ai sensi dell'art. 204, paragrafo 1, del CDC.

Nel caso in cui le merci trasferite non abbiano ricevuto "in toto" la destinazione stabilita, il cessionario sarà tenuto alla corresponsione dei diritti doganali per la parte residua.

B) <u>Modalità di comunicazione dell'avvenuto trasferimento delle merci al fine della vigilanza doganale</u>.

La citata circolare del 1978 richiedeva, da parte del cedente, una comunicazione scritta alla dogana competente <u>"almeno 15 giorni prima"</u> della cessione legale delle merci vincolate alla "destinazione particolare".

Nell'attualità, l'uso corrente della tecnologia a supporto dell'attività economica, induce a ridurre a 5 giorni lavorativi il termine entro il quale il cedente è tenuto ad effettuare la comunicazione suddetta sia all'Ufficio doganale di vincolo delle merci alla destinazione particolare, sia all'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione se diverso da quello di vincolo, nonché a quello eventualmente competente in relazione alla sede del cessionario delle merci medesime.

La comunicazione di cui sopra può essere presentata, alternativamente, secondo le seguenti modalità:

- a mano;
- a mezzo fax;
- attraverso l'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata.

****

Codeste Direzioni Interregionali, Regionali e Provinciali sono invitate a dare la massima diffusione alla presente nota vigilando sulla corretta e puntuale applicazione della stessa da parte degli Uffici doganali/S.O.T. , non mancando di rappresentare alla scrivente eventuali difficoltà applicative.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3,comma 2 del decreto L.gs. n.39/1993)

CIRC. 6 gennaio 1978, n. **91/XIV. Norme per l'applicazione del Regolamento (CEE) n. 1535 del 4 luglio 1977. Destinazioni particolari** (*).

(*) *Il reg. 1535/77 è stato sostituito dal reg. 4142/87, senza sostanziali modifiche.*

Il Regolamento CEE 1535/77 del 4 luglio 1977 ha stabilito una serie di adempimenti cui viene subordinata l'ammissione ad un trattamento tariffario favorevole all'importazione di talune merci aventi una destinazione particolare.

Trattasi di normativa «quadro», nella cui sfera di applicazione ricadono generalmente tutte quelle merci il cui meccanismo tecnico di lavorazione, ai fini della destinazione agevolata, presenta caratteristiche comuni.

Nella pratica applicazione di tale normativa, dalla quale sono escluse le merci comprese nel relativo allegato, gli Uffici in indirizzo si atterranno ai seguenti criteri.

Per ottenere l'ammissione allo speciale trattamento tariffario richiesto, l'interessato deve farne domanda al Capo della Circoscrizione doganale, il quale rilascia l'autorizzazione, secondo il disposto dell'art. 2 del citato Regolamento, a condizione che l'interessato stesso assuma l'obbligo di:

a) destinare la merce esclusivamente all'uso previsto e di utilizzarla entro il termine di un anno dalla data di accettazione della dichiarazione doganale di importazione. Il termine stesso può essere eccezionalmente prorogato in caso di comprovata necessità inerente al processo tecnico di lavorazione o di trasformazione;

b) tenere una contabilità, mediante l'istituzione di un regolare registro, numerato e vidimato dalla Dogana competente nel cui ambito territoriale è situato lo stabilimento industriale. Sul registro stesso saranno riportati, nella parte del carico, i quantitativi di merce importati e gli estremi dei documenti doganali d'importazione mentre, nella parte dello scarico, i quantitativi di merce di volta in volta utilizzati nella lavorazione prevista e quelli dei prodotti ottenuti, in modo da poter identificare, in qualsiasi momento, il residuo di merce non ancora utilizzatto;

c) pagare l'importo dei dazi non riscossi allorchè, da debiti controlli effettuati, si constaterà che la merce non ha ricevuto la destinazione doganale prescritta.

Nel caso di abituale importatore di una stessa merce, l'autorizzazione può essere rilasciata una sola volta per tutte le operazioni ricorrenti, salvo che, per mancato assolvimento delle obbligazioni assunte, non si ritenga di disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

In questo caso e negli altri in cui il motivo di una eventuale revoca dia luogo a contestazione o si concreti in una grave violazione delle disposizioni doganali, le questioni relative verranno segnalate al Ministero per le definitive decisioni.

L'autorizzazione può essere altresì concessa in caso di preventiva trasformazione della merce prima del suo definitivo impiego nella destinazione prescritta. In tale eventualità, il successivo trasferimento della merce all'utilizzatore finale deve avvenire mediante atto di cessione conformemente agli artt. 7 e 8 del citato Regolamento 1535.

L'atto di cessione comporta infatti l'obbligo da parte del cedente di notificare per iscritto alla Dogana competente, almeno 15 giorni prima, la data in cui la merce viene legalmente ceduta, l'indicazione della ditta destinataria, in possesso anch'essa di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, nonchè del nuovo stabilimento industriale, in modo da consentire alla dogana stessa, nel caso di opifici ubicati nell'ambito territoriale di altro ufficio doganale, una tempestiva informazione dell'avvenuta cessione.

Sulla matrice della bolletta d'importazione verrà annotato il nominativo del cessionario e gli estremi dell'autorizzazione di cui è in possesso.

Si rileva in proposito che, nei casi del tutto particolari in cui la concessione del trattamento daziario agevolato non prefigura tutte le ipotesi di fatto previste dalla normativa in questione al punto da rendere conseguenziale la semplice constatazione, specie se in concorso con altre Amministrazioni, altrettanto interessate ai controlli sulla merce per ragioni di competenza, dell'avvenuto impiego della merce nell'uso agevolato, la Dogana si atterrà alle formalità strettamente indispensabile per la verifica di tale condizione.

Per quanto concerne invece l'eventuale cessione di merci ad un utilizzatore di altro Stato membro della Comunità, la Dogana interessata emetterà un esemplare del modello T 5 di transito comunitario, che scorterà la merce sino alla Dogana estera di destinazione, contenente negli appositi riquadri, la menzione «Destinazione particolare», la designazione delle merci nello stato in cui si trovano e, qualora abbiano subito una prima trasformazione, la voce doganale originaria, gli estremi della bolletta di importazione e la Dogana emittente.

Per siffatta spedizione, la Dogana emittente fissa un congruo termine entro il quale le merci devono essere ripresentate all'Ufficio doganale di destinazione.

La restituzione successiva del mod. T 5, con le debite annotazioni da parte della dogana estera di destinazione costituirà la prova del buon esito dell'operazione.

Qualora la merce provenga da altro Paese comunitario scortata dall'esemplare del mod. T 5, la Dogana interessata verificherà che l'importatore sia in possesso dell'autorizzazione prescritta osservando le formalità stabilite per tale procedura.

L'atto di cessione, che ha effetto traslativo di diritti, determina il passaggio delle obbligazioni assunte dal cedente a carico del cessionario dal momento in cui le merci sono messe a disposizione della persona interessata dalla Dogana competente.

È prevista, per giustificata causa di forma maggiore, che il titolare dell'autorizzazione abbia la necessità di conferire alla merce una destinazione diversa da quella prescritta o di esportarla fuori del territorio comunitario oppure di chiederne la distruzione sotto vigilanza doganale. Per tali casi, il titolare dell'autorizzazione ne dà preventivo avviso alla Dogana interessata la quale, dopo la verifica delle speciali motivazioni addotte dalla parte, consentirà l'esecuzione delle operazioni richieste nei termini precisati dal Regolamento comunitario ed in conformità delle disposizioni nazionali previste in materia dal Testo Unico delle leggi doganali.